

ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/1990

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD OPERATORI PRIVATI: (A) DEL SERVIZIO BAR/RISTORAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN FOGGIA, VIALE PRIMO MAGGIO; (B) DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI IN SPAZI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FOGGIA E NELL’EDIFICIO IN FOGGIA, VIALE OFANTO, DOVE SONO UBICATI LA SEZIONE LAVORO, L’UNEP E L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di gennaio,

TRA

LA PREFETTURA DI FOGGIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, n. 56, Foggia, C.F. 80001900713, di seguito indicato anche "Stazione appaltante qualificata" in persona del Prefetto pro-tempore, Dott. Paolo Giovanni Grieco

E

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

con sede in via Viale Primo Maggio, n. 30, C.F. 80005800711, di seguito indicato anche "Stazione appaltante non qualificata" in persona del Presidente del Tribunale Dott. Sebastiano Luigi Gentile

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023), secondo quanto stabilito dall’art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
- l’art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l’articolo 63 e dell’allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;
- l’art. 5, comma 5 dell’allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 precisa che “*Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2*”;



- il comma 5, lettera c) dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il successivo comma 11, prevede che le stazioni appaltatrici qualificate possono svolgere in favore delle altre stazioni appaltatrici attività di committenza ausiliaria ove in possesso dei livelli di qualificazione di secondo e terzo livello di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c) del medesimo D. Lgs.;
- l'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 definisce l'attività di committenza ausiliaria come attività di supporto quali: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltatrici di aggiudicare appalti pubblici; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, 3) preparazione di dette procedure in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure d'appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- il comma 10 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che *“Le stazioni appaltatrici non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltatrici qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo”*;
- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un *“accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”*;
- l'art. 15 della L. n.241/90, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;



CONSIDERATO CHE

- il Tribunale di Foggia, stazione appaltante non qualificata, ai sensi dell'art.62 del D. Lgs. n.36/2023, intende ricorrere, ai fini dell'affidamento dei contratti di concessione in oggetto e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Foggia quale Stazione appaltante in possesso del terzo livello di qualificazione (SF1) per il settore servizi e forniture, ai sensi dell'art.63 del D. Lgs n.36/2023, come risultante dal Portale Servizi A.N.A.C. - Qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra identificate e rappresentate, stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte della Prefettura di Foggia, Stazione appaltante qualificata di livello SF1 per l'approvvigionamento di servizi e forniture, in favore e per conto del Tribunale di Foggia, Stazione appaltante non qualificata, come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.36/2023.
3. In particolare, l'attività di committenza ausiliaria concerne le procedure di affidamento in concessione ad operatori privati: (a) del servizio bar/ristorazione del Palazzo di Giustizia in Foggia, Viale Primo Maggio; (b) del servizio distributori automatici di bevande e alimenti in spazi del Palazzo di Giustizia di Foggia e nell'edificio in Foggia, Viale Ofanto, dove sono ubicati la Sezione Lavoro, l'UNEP e l'Ufficio del Giudice di Pace.
4. Le Amministrazioni stipulanti, di comune accordo, individuano e nominano il seguente Gruppo di Lavoro, così composto:
 - a) Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, "RUP") delle procedure di cui al comma precedente nella persona del Dott. Luca Orsogna, Funzionario Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Foggia, giusta designazione del Presidente del Tribunale di Foggia avvenuta con Decreto n. 94/2023;
 - b) fermo restando l'unicità del RUP e della sua funzione di supervisione, indirizzo e coordinamento per tutto l'appalto, il Responsabile della fase di affidamento nella persona del Dott. Antonio Tricarico, Funzionario, in servizio presso la Prefettura di Foggia;
 - c) fermo restando l'unicità del RUP e della sua funzione di supervisione, indirizzo e coordinamento per tutto l'appalto, il Supporto al RUP nella persona del Dott. Donato Grilli, Assistente, in servizio presso la Prefettura di Foggia;

d) fermo restando l'unicità del RUP e della sua funzione di supervisione, indirizzo e coordinamento per tutto l'appalto, il dr. Francesco Fasano, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuali e servizi generali della Prefettura di Foggia, in qualità di Punto Ordinante della Stazione Appaltante Qualificata sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata acquistinrertepa.it.

5. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione appaltante qualificata il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento.

Art. 2 - Compiti della Stazione appaltante non qualificata

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro ed in particolare:

- a) la definizione del servizio da realizzare e della relativa tempistica;
- b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c) la definizione dell'oggetto contrattuale (servizi oggetto di due distinte concessioni). La Stazione appaltante non qualificata, previa individuazione delle proprie esigenze e fabbisogni, approva i progetti necessari alle procedure di gara a norma delle disposizioni vigenti;
- d) la compilazione dello schema del bando, del disciplinare di gara e la relativa sottoscrizione;
- e) la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f) l'attività finalizzata ad attivare e definire la collaborazione con la Stazione appaltante qualificata per l'avvio della fase di gara;
- g) la previsione, nei quadri tecnico-economici degli interventi, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del D. Lgs. n.36/2023;
- h) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi ed allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;
- i) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;
- j) la sottoscrizione del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione. Il citato contratto dovrà, successivamente, essere caricato nell'apposita funzionalità della Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata da parte del Punto Ordinante della Stazione appaltante qualificata;
- k) l'attività di collaborazione con la Stazione appaltante qualificata nella redazione delle risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici;



- l) l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;
- m) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Art. 3 - Compiti della Stazione appaltante qualificata

1. La Stazione appaltante qualificata svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023, provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali delle gare in argomento, ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, e a quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art.6 comma 2) lettera l) e dall'art.7 dell'allegato I.2 al D. Lgs.n.36/2023.
2. La Stazione appaltante qualificata, inoltre, per gli appalti in argomento:
 - a) cura le pubblicazioni obbligatorie, sia nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet istituzionale che sul portale acquistinretepa.it e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
 - b) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, al quale compete, unitamente e sotto la costante supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP per tutto l'appalto, tra l'altro:
 - l'acquisizione del CIG e del CUP (se previsto),
 - la verifica della documentazione amministrativa, compresa l'attivazione del soccorso istruttorio, ove necessario;
 - supporto al RUP nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fatta salva la possibilità del RUP di avvalersi della Commissione giudicatrice;
 - la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici, la formulazione, unitamente al RUP, della proposta di aggiudicazione;
 - c) adotta il decreto di aggiudicazione delle procedure di gara e, per mezzo del proprio Punto Ordinante, procede all'aggiudicazione della procedura di gara sulla piattaforma digitale di approvvigionamento certificata;
 - d) trasmette, terminati gli adempimenti di propria competenza, gli atti di gara al RUP della Stazione appaltante non qualificata, alla quale compete la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. N.36/2023;
 - e) provvede a caricare il citato contratto nell'apposita funzionalità di stipula della Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata da parte del proprio Punto Ordinante.

Art. 4 - Commissione di gara

1. La Stazione appaltante qualificata provvede all'eventuale nomina delle Commissioni di gara prevedendo anche membri della Stazione appaltante non qualificata e beneficiaria delle procedure ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.
2. Alle Commissioni di gara compete, altresì, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
3. Le Commissioni sono composte da un numero dispari di componenti, da tre a massimo cinque, scelti tra i dipendenti delle amministrazioni contraenti ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
4. Le Commissioni di gara saranno supportate – per la gestione della piattaforma digitale *e-procurement* - da personale della Stazione appaltante qualificata.
5. Tutte le comunicazioni relative alle gare di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma *e-procurement* della Stazione appaltante qualificata.

Art. 5 - Abilitazioni informatiche

1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di gara, ai fini della piena operatività e per quanto di rispettiva competenza, dovrà essere iscritto alla piattaforma di approvvigionamento digitale www.acquistinretepa.it e, successivamente, associato al Punto Ordinante della Stazione appaltante qualificata.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della Stazione appaltante non qualificata.
2. Oltre alle somme di cui al presente articolo, restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante non qualificata.
3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 7 - Durata

1. Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure in argomento.



2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

Art. 8 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs.n.36/2023 ed alla Legge 241/1990.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente Accordo composto da n. 8 pagine ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa, al D.P.R. del 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n.131/86.

Foggia, 23 gennaio 2025



Il Prefetto di Foggia
Dott. Paolo Giovanni Grieco

Il Presidente del Tribunale di Foggia
Dott. Sebastiano Luigi Gentile

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PAOLO GIOVANNI GRIECO

In Data/On Date:

giovedì 23 gennaio 2025 17:39:27



GENTILE SEBASTIANO LUIGI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
23.01.2025 16:52:32
GMT+00:00